

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

145° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERLANDA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla disciplina delle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) e di quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione» (91-848-B), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori, del senatore Leonardi e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 13, 15, 16
BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione .	13
CANDIOTO (PLI)	16
DE CINQUE (PLI)	16
LEONARDI (DC)	15
MARNIGA (PSI)	16

PELLEGRINO Giovanni (Com.-PDS)	Pag. 15
SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro	15

«Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (2565), (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	2, 6
BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione .	5
CANDIOTO (PLI)	6
DE CINQUE (DC)	6
PELLEGRINO Giovanni (Com.-PDS)	6
SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro	2

I lavori hanno inizio alle ore 18.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari» (2565), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Piro; Visco ed altri; Fiandrotti ed altri; Tassi ed altri; Bodrato ed altri.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta antimeridiana del 2 ottobre 1991.

Comunico alla Commissione che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 2^a Commissione permanente.

SACCONI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Invito la Commissione ad apprezzare l'utilità dell'inserimento nel nostro ordinamento di questa nuova normativa. In base a tale presupposto, intendo fornire alcuni chiarimenti su particolari aspetti del provvedimento al nostro esame. Desidero che le mie dichiarazioni siano messe a verbale perchè le ritengo utili per concorrere ad una migliore interpretazione del disegno di legge.

In primo luogo debbo ricordare che si tratta di un provvedimento valido *erga omnes*; ciò nel caso specifico e diversamente dall'accordo interbancario implica che la normativa conseguente vada ad applicarsi non solo alle banche ma anche alle società finanziarie che altrimenti potrebbero praticare concorrenza sleale. Questo è importante soprattutto rispetto a quelle aziende di credito che si sono autovincolate con l'accordo interbancario ed hanno adottato un codice di autodisciplina.

In secondo luogo i tratti del provvedimento riprendono sostanzialmente quelli dell'accordo interbancario, ma si arricchiscono anche di alcune norme sul contenuto contrattuale minimo ai fini di una doverosa ed essenziale tutela del contraente più debole. Anche dal punto di vista delle banche la legge va considerata positiva perchè essa stimola il nostro sistema bancario alla migliore competizione anche nei confronti delle aziende concorrenti che si immetteranno sul mercato nel momento in cui sarà effettivamente realizzata la libertà di stabilimento.

Garantisco alla Commissione che non vi è alcuna contraddizione tra questo testo e la nuova legge comunitaria (di attuazione della direttiva relativa al credito al consumo) che la Camera dei deputati dovrebbe approvare al più presto. In questo senso posso fornire una

testimonianza personale, avendo direttamente concorso alla redazione del testo relativo al recepimento della direttiva comunitaria nella Commissione finanze della Camera. Tale testo fu definito anche con l'ausilio dell'autorità di vigilanza. Ricordo inoltre che la Commissione della Camera aveva già approvato il testo che oggi stiamo discutendo, che attiene più generalmente alla materia della trasparenza bancaria. In questo senso è stato possibile realizzare un coordinamento fondato sul rapporto di genere a specie intercorrente tra i due sistemi normativi.

Posso perciò tranquillizzarvi sul problema della forma scritta dei contratti prevista dal provvedimento al nostro esame. Per rispondere ai timori circa un possibile accrescimento dei costi e un possibile irrigidimento dei rapporti, preciso che esiste una deroga di carattere generale introdotta dal provvedimento: si rimette alla Banca d'Italia la facoltà di dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma di contratti relativi a determinate categorie di operazioni o servizi.

Il Governo perciò invita la Commissione ad approvare in via definitiva il provvedimento, tranquillizzandola circa le conseguenze che esso avrà sul sistema bancario. In realtà il provvedimento rafforzerà la tutela del risparmiatore e stimolerà l'efficienza del sistema bancario stesso. Non ho altro da aggiungere, ma intendo consegnare alla Commissione una dettagliata documentazione sul disegno di legge, che sarà allegata al resoconto stenografico della seduta.

ALLEGATO

**DISEGNO DI LEGGE N. 2565 (ATTO SENATO):
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI
E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

1. FORMA SCRITTA DEI CONTRATTI

L'articolo 3 prevede la redazione per iscritto dei contratti (ad eccezione di quelli riguardanti i servizi oggetto di pubblicità e poco onerosi per i clienti).

Una deroga di carattere generale è introdotta dal comma 3 che rimette alla Banca d'Italia - su conforme delibera del CICR - la facoltà di «dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi».

La previsione della forma scritta, oltre a costituire nei fatti l'unico efficace presidio per la tutela del contraente debole, appare in linea con la direttiva in materia di credito al consumo che - nel disciplinare una materia in parte sovrapposta alla trasparenza bancaria - prevede la forma scritta quale principio generale.

2. COORDINAMENTO TRA TRASPARENZA BANCARIA E CREDITO AL CONSUMO

Circa il rapporto tra le disposizioni del disegno di legge n. 2565 e la normativa sul credito al consumo contenuta nel disegno di legge comunitaria, si fa presente che il coordinamento è stato già realizzato avendo presente il rapporto di genere a specie intercorrente tra i due sistemi di norme.

3. COMMISSIONI PER IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI DI STATO

L'articolo 2, comma 2, prevede la fissazione da parte del Ministro del tesoro dei criteri e dei parametri per la determinazione delle commissioni a favore delle banche per il collocamento dei titoli di Stato.

La finalità della norma, voluta dal Ministro del tesoro, è quella di rendere trasparenti i rendimenti dei titoli pubblici eliminando ogni intralcio nella fase di collocamento.

4. DECORRENZA OBBLIGATORIA DELLA VALUTA DI ALCUNE OPERAZIONI

In linea con quanto già praticato in altri paesi della Comunità, l'articolo 7 del disegno di legge - almeno per quanto concerne i versamenti di denaro, di assegni bancari tratti sullo stesso sportello e di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio - stabilisce l'obbligo di conteggiare gli accrediti senza postergazione di valuta.

5. FIDEIUSSIONE *OMNIBUS*

L'articolo 10 del disegno di legge introduce alcune modifiche al regime codicistico della fideiussione proponendo una più accentuata tutela della posizione giuridica del fideiussore.

Il comma 1 costituisce la definitiva sanzione legislativa di quell'orientamento, già largamente invalso nella prassi contrattuale, di introdurre limiti quantitativi massimi alla fideiussione cosiddetta *omnibus* (in tal senso si è mossa anche l'ABI con circolare del 17 giugno 1987, n. 20). La norma prevede infatti che, nelle ipotesi di fideiussione per obbligazione futura, debba indicarsi l'importo massimo garantito.

Il comma 2 introduce una previsione aggiuntiva all'articolo 1956 del codice civile. L'articolo, considerato dalla prevalente dottrina e giurisprudenza come una specificazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto (articolo 1375 del codice civile), prevede la liberazione del fideiussore per obbligazione futura nelle ipotesi in cui il creditore - pur conoscendo che le condizioni economiche del debitore sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito - abbia concesso ulteriori linee di credito.

La modifica contenuta nel disegno di legge sancisce per legge l'invalidità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione.

La norma, ponendo fine al dibattito giurisprudenziale e dottrinario sulla validità delle clausole di rinuncia del fideiussore alla liberazione (1), si traduce nella scelta del legislatore a favore dell'inderogabilità della previsione di cui all'articolo 1956 del codice civile.

In realtà la giurisprudenza, pur ammettendo la disponibilità dei diritti del fideiussore relativi all'opportunità di nuovi finanziamenti in presenza di peggiorate condizioni economiche del debitore principale, non aveva mancato di sottolineare che, nonostante la volontà abdicativa espressa dalla clausola di rinuncia, il creditore fosse sempre soggetto ai limiti di correttezza e buona fede.

Si deve perciò ritenere che la nuova disposizione, traendo da tali premesse dogmatiche le logiche conclusioni, abbia ritenuto di statuire l'inderogabilità dell'articolo 1956 del codice civile.

Sul piano operativo si deve ritenere che la disposizione in esame, da un lato, comporti una presunzione di osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede da parte delle banche nelle ipotesi in cui venga richiesta l'autorizzazione del fideiussore, dall'altro non escluda l'autonomia delle parti nel convenire modalità semplificate di

(1) La Cassazione, oltre a ritenere la validità della clausola di rinuncia all'articolo 1956 del codice civile, ha affermato che detta clausola non è neppure da considerarsi vessatoria (cfr. Cassazione 12 novembre 1988, n. 6142, in Foro Italiano, Rep. 1989)

rilascio dell'autorizzazione, tali da evitare la paralisi nei normali rapporti di concessione di credito.

Nulla osta, cioè, alla possibilità che la prassi applicativa pervenga all'elaborazione di forme più spedite, pur se osservanti del precetto legislativo, per il rilascio dell'autorizzazione da parte del fidejussore. A tal fine potrebbe immaginarsi, ad esempio, il ricorso a meccanismi di silenzio-assenso.

Il Governo infine condivide l'articolo 10, comma 2, del disegno di legge n. 2565, recante «Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», che introduce un comma aggiuntivo all'articolo 1956 del codice civile in materia di «liberazione del fidejussore per obbligazione futura», nel testo licenziato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 4 dicembre 1990,

avendo considerato che

la giurisprudenza, pur ammettendo la validità della rinuncia del fidejussore al beneficio della liberazione previsto dall'articolo 1956 del codice civile, ritiene che il creditore sia egualmente tenuto all'osservanza dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto;

l'invalidità per legge della preventiva rinuncia del fidejussore ad avvalersi della liberazione non sottrae alla libera disponibilità delle parti la determinazione delle modalità per la concessione dell'autorizzazione da parte del fidejussore;

il rilascio dell'autorizzazione del fidejussore si traduce in una presunzione di osservanza dell'obbligo di buona fede da parte del creditore.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sia nel corso della relazione introduttiva, sia durante la discussione generale ci eravamo soffermati sulla necessità di approfondire alcuni aspetti del provvedimento per capirne la portata. Sulla base dei chiarimenti considerati necessari si poteva decidere se presentare o meno emendamenti al testo trasmessoci dalla Camera, cioè si poteva decidere se determinate questioni erano o meno risolte.

Le affermazioni sintetiche ma precise del Sottosegretario ci hanno fornito garanzie e chiarimenti in ordine ad alcuni dei punti sollevati; ciò ci consente di superare le preoccupazioni che inizialmente avevamo manifestato. Tra l'altro esistono gli strumenti affinché nella sede di applicazione di tale disciplina legislativa si possa tener conto di alcuni aspetti particolari della questione. Ad esempio, poc'anzi è stato fatto riferimento alla questione della forma scritta dei contratti.

Credo quindi che sulla base dei chiarimenti forniti e delle indicazioni che si forniranno per l'attuazione del provvedimento, si possa tranquillamente procedere alla sua approvazione. Non credo che l'approvazione del disegno di legge possa creare pregiudizi al sistema bancario, anche se certamente si avranno aspetti nuovi, fra cui una misura organizzativa tendente all'adeguamento della disciplina in funzione dell'ampliamento del mercato. Non penso che ciò possa creare problemi. Si tratta di norme tendenti a rendere più trasparente il rapporto tra il cliente risparmiatore e la banca, quindi di norme vantaggiose per entrambe le parti coinvolte nel rapporto: si tende ad ottenere la maggiore trasparenza possibile.

C'è indubbiamente, a fronte di un insostenibile appesantimento di alcuni adempimenti da parte del sistema degli istituti di credito e delle imprese bancarie, un evidente interesse del risparmiatore e del sistema delle piccole e medie imprese che potranno a loro volta trarre vantaggio dall'applicazione di queste nuove discipline.

Questi sono i motivi che mi portano in ultima analisi ad aderire all'invito del Sottosegretario al tesoro, rinnovando nel contempo l'invito alla Commissione per l'approvazione del provvedimento nel testo già esaminato ed approvato dalla Camera dei deputati.

PELLEGRINO Giovanni. In sede di discussione generale avevo espresso, a nome del mio Gruppo, apprezzamento per questo testo legislativo. Ciò dimostra come il mercato abbia in sé validità ed eticità; tuttavia non è un taumaturgo e necessita anch'esso di essere regolato da norme opportune come queste, che valgono a proteggere l'interesse del contraente debole e quindi ad essere sostanziate in una posizione di uguaglianza che non sia soltanto formale.

Non avevamo chiesto al Governo di essere tranquillizzati, in quanto non era da parte nostra che venivano le apprensioni; in ogni caso i chiarimenti che sono stati resi oggi dal Governo restano, nei limiti in cui non ribadiscono ciò che la legge dice espressamente, soltanto dei criteri interpretativi che a nostro avviso non possono essere vincolanti per l'interprete. Votiamo quindi a favore del provvedimento ma non condividiamo i chiarimenti formulati su di esso.

DE CINQUE. Anche il Gruppo della Democrazia cristiana esprime il suo voto favorevole su questo disegno di legge che è particolarmente importante soprattutto nell'ottica della prossima unificazione del mercato europeo e che avrà effetti decisivi in modo particolare nel settore creditizio.

L'aver voluto introdurre delle disposizioni che certamente favoriscono un chiaro e limpido rapporto con la clientela, sia attraverso una lettura e un conseguimento più facile per i clienti di informazioni precise sulla dinamica del rapporto e sui conti correnti, sia sul governo dei titoli pubblici e dei depositi, certamente limita la possibilità di approvare questo provvedimento nel testo che c'è stato presentato, dando atto al relatore di aver fornito una lucida esposizione degli argomenti; in questo senso confermo a nome del mio Gruppo il consenso pieno alla sua approvazione.

CANDIOTO. Concordo con le dichiarazioni espresse dal senatore De Cinque e mi dichiaro quindi favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Ambito soggettivo d'applicazione)

1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o più delle

attività indicate alle voci 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.

È approvato.

Art. 2.

(Pubblicità)

1. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico:

a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell'elenco allegato alla presente legge e per quelle eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'articolo 1 deliberatamente con scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quello minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo, nonchè, per le operazioni attive, la misura degli interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno indicati il rendimento effettivo nonchè i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;

b) le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;

c) il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi indicati nell'elenco allegato alla presente legge;

d) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela.

2. Per quanto riguarda i titoli di Stato, il Ministro del tesoro fissa, sentita la Banca d'Italia, i criteri e i parametri per la determinazione delle eventuali commissioni che gli enti creditizi pongono a carico della clientela in occasione del collocamento nonchè per la trasparente determinazione dei relativi rendimenti; il Ministro del tesoro stabilisce altresì gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda per il pubblico che incombono agli enti creditizi nell'attività di collocamento di titoli pubblici.

3. L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 non può essere soddisfatto mediante rinvio agli usi.

4. La pubblicità deve essere attuata con l'esposizione nei locali aperti al pubblico del testo della presente legge nonchè di avvisi sintetici datati e la diffusione in detti locali di fogli informativi analitici e datati da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi devono essere datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizioni e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli informativi deve essere conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1.

5. Le informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti e dei soggetti di cui all'articolo 1 devono avere identico contenuto in tutto il

territorio nazionale e non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile

6. Le informazioni di cui al comma 1, lettere *a*) e *c*), devono essere parimenti indicate negli annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate con qualsiasi mezzo, con cui gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rendono nota la disponibilità rispettivamente delle operazioni e dei servizi.

7. Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi d'interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si renda opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo.

È approvato.

Art. 3.

(Forma dei contratti)

1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

2. La forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicità di cui all'articolo 2, semprechè il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro e comunque, in sede di prima applicazione, lire 50.000.

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.

È approvato.

Art. 4.

(Contenuto dei contratti)

1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente.

3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.

È approvato.

Art. 5.

(Integrazione dei contratti)

1. Nelle ipotesi di nullità di cui all'articolo 4, comma 4, nonché nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

È approvato.

Art. 6.

(Modifica delle condizioni contrattuali)

1. I tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purchè ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato.

2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.

È approvato.

Art. 7.

(Decorrenza delle valute)

1. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente

creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelievo.

È approvato.

Art. 8.

(Comunicazioni periodiche alla clientela)

1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonché su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

5. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per le comunicazioni di cui al comma 1.

È approvato.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 2 sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936,

n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di ripetute violazioni, il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività di sedi e filiali.

3. Entro il termine di trenta giorni il testo integrale del provvedimento del Ministro del tesoro di cui all'articolo 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni e integrazioni, è altresì pubblicato, a cura e spese dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. In caso di inadempienza, la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia ed al trasgressore si applica, per questo solo fatto, con la procedura di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria di lire 5 milioni oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione.

4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni presso i soggetti di cui all'articolo 1, ovvero richiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

È approvato.

Art. 10.

(Fideiussione)

1. L'articolo 1938 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 1938. - *(Fideiussione per obbligazioni future o condizionali)*. - La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito».

2. All'articolo 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione».

È approvato.

Art. 11.

(Norme finali)

1. Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonché il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui all'articolo 3, comma 2. Entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 4 e 6, all'articolo 3, commi 1 e 2, agli articoli 4, 5 e 6, commi 1, 2, 4 e 5, all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'allegato al comma 1 dell'articolo 2:

ALLEGATO

(Articolo 2, comma 1)

OPERAZIONI DI RACCOLTA

Conti correnti liberi;
conti correnti vincolati (per classi di durata del vincolo);
libretti di deposito a risparmio liberi;
libretti di deposito a risparmio vincolati (per classi di durata del vincolo);
buoni fruttiferi (per classi di durata);
certificati di deposito (per classi di durata);
obbligazioni.

OPERAZIONI DI PRESTITO E FINANZIAMENTO A TASSO ORDINARIO

Crediti personali;
crediti ipotecari;
mutui e finanziamenti a tasso fisso;
mutui e finanziamenti indicizzati;
anticipazioni fondiari ed edilizie;
somministrazioni in conto mutuo;
crediti agrari;
affidamenti in conto corrente;
finanziamenti su portafoglio commerciale;
sconto di portafoglio;
anticipi all'esportazione.

SERVIZI

Ordini di pagamento a favore di terzi (cosiddetti bonifici);
depositi di titoli a semplice custodia;
depositi di titoli a custodia ed amministrazione;
gestione di patrimoni mobiliari;
negoiazione di titoli (di Stato, obbligazionari, azionari);
servizio titoli (pagamento dividendi o cedole, rimborso titoli scaduti o estratti);
servizi di incasso effetti, documenti, assegni;
pagamento utenze, contributi e tributi;
acquisto e cambio di valute estere;

rilascio di *travellers cheques* in divisa estera;
pagamento o negoziazione di assegni turistici in divisa estera;
locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi,
carte di credito;
versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Modifiche alla disciplina delle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) e di quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione» (91-848-B), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori, del senatore Leonardi e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla disciplina delle azioni delle società cooperative autorizzate all'esercizio del credito e del risparmio (banche popolari) e di quelle autorizzate all'esercizio dell'assicurazione», d'iniziativa dei senatori Scevarolli, Bozzello Verole, Cimino e Muratore; Leonardi, Berlanda, Ruffino, De Cinque, Colombo, Favilla, Cappelli, Beorchia, Carli, Triglia e Nieddu, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Beorchia di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Forse i colleghi ricorderanno che di questo disegno di legge si era discusso all'inizio della decima legislatura e che il 24 novembre del 1988 abbiamo approvato un testo che ritorna oggi al nostro esame.

Ricordo ai colleghi che il disegno di legge nasceva da alcune esigenze: innanzitutto la definizione delle problematiche relative al possesso delle azioni e delle quote nelle società cooperative (banche popolari); in secondo luogo il mantenimento della clausola di gradimento e infine il trattamento fiscale dei dividendi delle azioni delle banche popolari.

In quell'occasione si definì una disciplina che oggi torna dalla Camera dei deputati con una leggera modifica che non prevede più l'esistenza di una disciplina fiscale dei dividendi delle azioni delle banche popolari giacchè dal 1988 ad oggi questa disciplina ha trovato una sua collocazione in altri testi legislativi (l'esigenza che si poneva allora era reale in quanto dietro alla mancata o all'insufficiente disciplina si celava un forte fenomeno elusivo).

L'aver risolto questo problema ha certamente ridotto l'interesse del provvedimento che però mantiene una sua importanza per altri aspetti.

Il testo proveniente dalla Camera dei deputati sostanzialmente mantiene per le banche popolari una struttura di società cooperative anche se questa disciplina le avvia verso una caratterizzazione che è propria di società di capitali in quanto viene senz'altro facilitata la circolazione dei titoli.

La questione del limite al possesso di quote azionarie è stata mantenuta dalla Camera dei deputati nel testo da noi proposto in questa sede.

Accanto a questa disciplina vi è una norma transitoria che consente il mantenimento delle attuali posizioni relative ai possessi azionari nonchè una disposizione per cui in nessun caso il numero dei soci di ciascuna banca può essere inferiore rispetto a quello determinato in sede di costituzione.

Condivido pienamente le integrazioni adottate dalla Camera dei deputati rispetto alla norma approvata in questa sede. I soci, che alla data di entrata in vigore della legge partecipano in misura eccedente al limite dello 0,50 per cento del capitale sociale, continueranno a ritenere queste azioni; si chiarisce, comunque, che il limite relativo al valore nominale dell'intervento è pari a quindici milioni.

La Camera ha confermato la disposizione che avevamo inserito ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, nel senso che il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a cinquemila lire; l'estensione del valore nominale dalle attuali cinquecento lire alle cinquemila lire deve essere adeguato nel termine di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Quanto alla clausola di gradimento, essa continua a non incidere sui diritti di godimento; perciò fa salvo il diritto di godimento e quindi il diritto alla percezione del dividendo o all'esercizio dell'opzione, anche in mancanza della clausola di gradimento per il nuovo socio. Il nuovo socio non gradito esercita comunque il diritto di godimento delle azioni; questo, ovviamente, facilita la circolazione dei titoli.

L'esercizio dei diritti sociali dipende dalla concessione della clausola di gradimento ed è riservato soltanto al nuovo socio che la abbia ottenuta.

Vorrei proporre ai colleghi della Commissione di accogliere un comma aggiuntivo introdotto dopo il comma 5 - che non è stato modificato - in base al quale il diniego del gradimento del socio deve essere motivato; il socio denegato può chiedere che la sua domanda di ammissione sia riesaminata dal collegio dei probiviri e dal consiglio di amministrazione. In occasione del riesame della domanda del socio sarà espresso il giudizio motivato e potrà partecipare un rappresentante dell'aspirante socio.

La Camera dei deputati ha inteso estendere l'applicazione di questo provvedimento sulle banche popolari anche alle società cooperative autorizzate all'esercizio delle assicurazioni (nuovo articolo 2). È stata invece soppressa la disposizione dell'articolo 2 sul trattamento tributario.

Sono passati pochi giorni dalla approvazione delle nuove norme in materia di società cooperative, che potranno imprimere alla realtà delle società cooperative bancarie ed assicurative una maggiore operatività e dinamicità. Esse potranno essere in grado, attraverso questo provvedi-

mento, di rendere un migliore servizio ai risparmiatori e al sistema delle imprese del nostro paese.

Invito pertanto i colleghi della Commissione ad approvare definitivamente il provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Beorchia per l'ampia e approfondita relazione e dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo invita la Commissione ad approvare definitivamente il provvedimento, il quale è maturato dopo un lungo esame da parte delle Commissioni parlamentari. Il lungo tempo utilizzato - più dall'altro ramo del Parlamento che da questo - ha dato modo di discutere ampiamente delle possibili soluzioni per contemperare l'esigenza di conservare la natura cooperativa delle banche popolari con la necessità di migliorare la loro capitalizzazione. In questo momento le aziende di credito operano in un mercato sempre più competitivo ed hanno bisogno di acquisire mezzi patrimoniali idonei. Le banche popolari si caratterizzano per il loro essere una interessante *public company*, con un azionariato straordinariamente diffuso: a tal fine, ci siamo preoccupati di stabilire il valore nominale delle azioni. Per quanto riguarda la clausola di gradimento la Commissione ricorderà come essa sia stata oggetto di una lunga discussione, il cui risultato è una disciplina di maggior tutela del socio non gradito.

PRESIDENTE. Comunico che le Commissioni 5^a e 10^a hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

LEONARDI. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio compiacimento per la conclusione del lungo *iter* parlamentare del provvedimento, che si era concluso nella nostra Commissione già nel novembre 1988. La Camera dei deputati ha utilizzato un tempo eccessivo, quasi tre anni, per apportare modifiche non essenziali anche se opportune

Mi auguro che questa sera la Commissione possa approvare definitivamente il provvedimento, molto atteso dai mercati finanziari. Recentemente anche la Consob aveva invitato gli istituti di credito e le banche popolari ad adeguare i loro statuti a queste innovazioni.

Condivido alcune modifiche introdotte dalla Camera, come ad esempio la soppressione del trattamento fiscale, poichè già disciplinato da altri provvedimenti, e l'estensione della normativa anche alle società cooperative autorizzate all'esercizio delle assicurazioni.

Esprimo, oltre che il mio apprezzamento personale, anche il voto convinto del Gruppo della Democrazia cristiana.

PELLEGRINO Giovanni. Preannuncio il voto di astensione del Gruppo comunista-PDS, in quanto permangono alcune perplessità sulla disciplina adottata in ordine alla clausola di gradimento. Gli effetti di tale disciplina sono quelli di una pericolosa scissione dei diritti dei soci. Vorrei ricordare che in molti statuti delle società cooperative vi erano

clausole che impedivano l'accesso al capitale nell'imminenza delle assemblee, in quanto spesso c'era un momento di postergazione temporale del diritto di voto. Mi sembra una soluzione intermedia, non ben meditata, e pertanto ribadisco la nostra astensione.

MARNIGA. Preannuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

CANDIOTO. Preannuncio il voto favorevole del Gruppo misto-PLI.

DE CINQUE. Preannuncio il mio voto favorevole, adeguandomi all'invito del relatore Leonardi, ma condivido, a titolo personale, le perplessità manifestate dal senatore Pellegrino in merito alla clausola di gradimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. Il valore nominale delle azioni delle banche popolari non può essere inferiore a lire cinquemila.

2. Le banche popolari esistenti devono adeguare il valore nominale delle loro azioni a quello stabilito dal comma 1 nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La partecipazione di ciascun socio non può eccedere lo 0,50 per cento del capitale sociale. In nessun momento il numero dei soci di ciascuna banca popolare può essere inferiore a quello determinato in sede di costituzione per effetto del disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

4. I soci che alla data di entrata in vigore della presente legge partecipino al capitale sociale in misura compresa tra il limite di cui al comma 3 e il valore nominale di lire quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2525 del codice civile, il rifiuto del gradimento produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

6. Il consiglio di amministrazione, le cui delibere sull'accoglimento o sul rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere congruamente motivate avuto riguardo all'interesse della società e allo spirito della forma cooperativa, è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su conforme decisione del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione sull'esito della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

7. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 2 del testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo con l'esame e la votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 2 introdotto dalla Camera dei deputati

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 si applicano anche alle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.

2. Restano valide le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOLESSA MARISA NUDDA